

**PROVVEDIMENTI PER LA LOTTA OBBLIGATORIA  
ALLA INFESTAZIONE DA PROCESSIONARIA DEL PINO DELLA QUERCIA E  
DA EUPROTTIDE NEL TERRITORIO COMUNALE**

**ANNO 2019**

**IL SINDACO**

PRESO ATTO che i Decreti Ministeriali (20.05.1926 - 12.02.1938 - 17.04.1998 – 30.10.2007 e la nota della Regione Lombardia del 28.04.2011), ribadiscono l'obbligatorietà della lotta contro l'infestazione da Processionaria (*Thaumetopea Pityocampa*) e da euprottide, da parte dei detentori di piante di *Pinus Pinea*, *Pinus Nigra*, *Pinus Sylvestris*, *Pinus Pinaster*, di cedri e delle conifere in genere, siano essi Enti Pubblici o soggetti privati;

CONSIDERATO CHE i bruchi di processionaria del pino possono provocare gravi reazioni allergiche e infiammatorie negli animali e nell'uomo (irritazioni cutanee ed oculari, eritemi alle mucose e alle vie respiratorie) e che tali manifestazioni possono verificarsi anche senza il contatto con il corpo dei bruchi (i peli urticanti possono staccarsi ed essere trasportati dal vento);

PRESO ATTO che il Ministero della Salute invita ad attivare tutte le misure atte a monitorare e a contenere la proliferazione di questi insetti;

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale sta adottando tutte le misure necessarie a controllare e contenere il fenomeno infestante;

FATTO PRESENTE che l'Amministrazione Comunale provvederà all'esecuzione degli interventi di lotta relativamente alle aree pubbliche e che, affinché i trattamenti possono avere efficacia, sono necessari interventi anche nelle aree private, a cura e spese dei proprietari;

RITENENDO indispensabile la piena collaborazione dei cittadini per garantire il contenimento della infestazione entro termini accettabili;

VISTA la Legge 24.11.1981, n. 689;

VISTI gli artt. 7 bis e 80 del D. Lgs 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto Ministeriale per le politiche agricole del 17.04.1998;

VISTO il Regolamento Locale d'Igiene;

**ORDINA**  
**A TUTTI I CITTADINI, AGLI AMMINISTRATORI CONDOMINIALI,**  
**ALLE CASE DI RIPOSO, AGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E**  
**GRADO PUBBLICI O PRIVATI, DI:**

- **METODI PREVENTIVI:** interventi attuati durante il riposo vegetativo delle piante che prevedono la raccolta e la distruzione dei nidi invernali. Con le dovute precauzioni da parte dell'operatore si asporta, mediante il taglio dei rami infestati, i nidi di processionaria. Gli stessi dovranno essere poi chiusi in sacchi di materiale plastico, al fine di evitare la dispersione in aria di parti pericolose per la salute umana, e successivamente inceneriti. L'incenerimento dovrà riguardare solo il contenuto dei sacchi in materiale plastico con esclusione tassativa di questi ultimi. E' fatto assoluto DIVIETO di depositare rami con nidi di processionaria nelle varie frazioni di rifiuti raccolti con i sistemi "porta a porta", nei cestini stradali oppure presso la Piattaforma Ecologica. svolta nei mesi invernali in quanto le larve sono tutte rinchiuso nel loro nido e sono pressoché immobili;
- **INTERVENTI COLTURALI:** interventi che prevedono la ripulitura del sottobosco, il taglio dei rami deperiti degli alberi, il sommovimento degli strati immediatamente superficiali del terreno (la lettiera);
- **LOTTA BIOLOGICA:** è consigliabile utilizzare formulati a base di *Bacillus thuringiensis var. Kurstaki*. Questo prodotto non ha alcuna attività su altri insetti ed organismi animali e vegetali, quindi non è tossico per l'uomo; ha un potere insetticida elevato che si manifesta dopo 3 - 4 giorni dal trattamento e, per la sua modesta persistenza, può risultare conveniente ripetere l'intervento dopo 10 - 12 giorni, soprattutto nel caso di comparsa scalare delle larve.
- **LOTTA CON FEROMONI:** dal 1991 sono in commercio trappole al feromone che consentono la cattura dei maschi grazie al rilascio di una sostanza di sintesi analoga a quella prodotta in natura dalle femmine. Le trappole, del tipo a colla o ad imbuto, vanno appese alle piante delle specie gradite, nella parte esterna della chioma, a 2-2,5 m da terra.

## ORDINA ALTRESI'

- di evitare la lotta chimica con ricorso ad insetticidi chimici. Tali interventi dovranno essere limitati solo alle situazioni di emergenza in cui, per motivi igienici, è necessario ottenere un rapido effetto abbattente sulle larve che infestano cortili, pareti esterne e manufatti. Tutte le operazioni di disinfestazione verranno coordinate dall'autorità comunale e dovranno essere individuate le ditte dotate di idonea attrezzatura per i trattamenti.

## AVVERTE

- la responsabilità delle inadempienze alla presente ordinanza è attribuita a coloro che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui le inadempienze saranno riscontrate;
- I trasgressori della presente ordinanza sono passibili della sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00 ai sensi dell'art.7 bis del DLgs. 267/2000, così come disposto dal comma 1 dell' art. 16 della Legge n. 689/1981;
- Sono incaricati della vigilanza per l'ottemperanza alla presente ordinanza il Corpo di Polizia Locale e gli Uffici A.T.S. competenti.
- Il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza tramite l'Albo Pretorio per tutto il tempo di validità del provvedimento.
- E' ammesso il ricorso gerarchico innanzi al Prefetto entro 30 gg., ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Regionale Amministrativo per la Lombardia entro il termine di giorni 60, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni, dalla data di pubblicazione del presente atto.

Scanzorosciate, 25 Marzo 2019



**IL SINDACO**  
Dott. Davide Casati -

